



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati:

Antonio Marco CANU	Presidente - relatore
Vincenzo BUSA	Consigliere
Annalaura LEONI	Referendaria

ha adottato, nella Camera di consiglio dell'11 febbraio 2020, la seguente

DELIBERAZIONE

VISTI

l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

la l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3;

la l. 5 giugno 2003, n. 131 e, in particolare, l'art 7, comma 7, come integrato dall'art.1, comma 473, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'art. 3, comma 60, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 3, commi 4, 5 e 6;

l'art. 9 del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 14 del 16 giugno 2000, come modificato dalla deliberazione delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP/2008 del 19 giugno 2008, che attribuisce alla Sezione delle Autonomie la competenza a riferire sugli andamenti complessivi della finanza territoriale, anche in base all'attività delle Sezioni regionali di controllo, e ad esaminare, a fini di coordinamento della finanza pubblica, ogni tema e questione che rivesta interesse generale o riguardi aspetti gestionali comuni a più Sezioni;

l'art. 5, commi 1 e 2, del precitato Regolamento, per i profili che più direttamente interessano la programmazione dei controlli;

il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213;

il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 21/SSRRCO/INPR/19 dell'11-20 dicembre 2019, con la quale è stata approvata la "Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2020";

la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 1/SEZAUT/INPR del 20-23 gennaio 2020, con la quale è stato approvato il programma dei controlli della Sezione medesima per il 2020 relativamente alle attività di coordinamento delle Sezioni regionali, nonché alle attività di referto al Parlamento in ordine all'andamento complessivo della finanza regionale e locale; l'ordinanza del Presidente della Sezione di convocazione della Sezione per l'odierna adunanza;

UDITO

il relatore, Presidente Antonio Marco CANU.

CONSIDERATO CHE

le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti definiscono annualmente il programma dell'attività di controllo, sulla base dei criteri indicati dalle Sezioni Riunite in sede di controllo, ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5, della l. n. 20/1994;

il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni Riunite con la deliberazione n. 2 del 3 luglio 2003 e s.m.i. (v., in particolare, l'art. 5) ha disciplinato in dettaglio le modalità di definizione dei programmi dell'attività di controllo;

le disposizioni della l. n. 131/2003 (v., in particolare, l'art. 7) hanno assegnato alla Corte dei conti compiti di verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, intestando alle Sezioni regionali il controllo sulla gestione, per i necessari accertamenti di regolarità contabile e di coerenza dell'attività posta in essere con gli obiettivi delle leggi di principio e di programma, oltre che di sana gestione finanziaria e di funzionamento dei controlli interni, con onere di riferire alle assemblee elettive degli enti interessati;

fra le forme di collaborazione delle Sezioni regionali con gli enti territoriali, previste dalla citata l. n. 131/2003, figura anche l'esercizio della funzione consultiva, nelle materie di contabilità pubblica, a richiesta degli enti medesimi;

nel contesto delle funzioni esercitate dalle Sezioni regionali, una posizione di primo piano rivestono anche i controlli di cui all'art. 1, commi 166 - 170, della l. n. 266/2005;

l'assetto concreto delle attività espletate dalle Sezioni regionali di controllo, pertanto, è ormai tale da assicurare un monitoraggio costante (ed obbligatorio) degli andamenti della finanza locale, funzionalmente rivolto al coordinamento di tutta la finanza pubblica, al quale attende la Corte dei conti (in sede di controllo) nel suo complesso;

le disposizioni del d.l. n. 174/2012 (convertito dalla l. n. 213/2012) hanno rafforzato i controlli della Corte dei conti, sia nei confronti delle Regioni (v. art. 1), alle quali - tra l'altro - è stato esteso il giudizio di parifica di cui agli artt. 39-41 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, sia nei confronti degli Enti Locali (v. art. 3);

nel contesto dei controlli delle Sezioni regionali, una ancora più attenta valutazione richiede la spesa del settore sanitario, che oltretutto rappresenta anche la voce più rilevante per la finanza regionale;

il d.lgs. n. 175/2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, inoltre, ha incrementato i compiti delle Sezioni regionali di controllo nel processo di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, avviato dalle disposizioni dell'art. 1, co. 611 e 612, della l. 23 dicembre 2014, n. 190, sia in sede di revisione straordinaria di tali partecipazioni, ai sensi dell'art. 24 del cit. T.U. (su cui questa Sezione ha reso un apposito referto, approvato con deliberazione n. 5/2019/VSGO del 15 gennaio 2019), sia, a regime, sugli atti di razionalizzazione periodica (annuale) delle stesse, ai sensi dell'art. 20 del cit. T.U.;

nella richiamata deliberazione n. 21/SSRRCO/INPR/19 dell'11-20 dicembre 2019, infine, le Sezioni Riunite in sede di controllo, dopo aver preannunciato che *"in raccordo con la Sezione delle autonomie, con la Sezione centrale di controllo sulla gestione e con la Sezione affari comunitari ed internazionali, promuoveranno appositi incontri con le Sezioni regionali di controllo per un'analisi comparativa delle risultanze emerse e delle metodologie adottate nelle sedi della parifica dei rendiconti regionali e delle analisi della legislazione di spesa"*, hanno affermato che le Sezioni regionali di controllo *"sono chiamate a contribuire al fondamentale compito del monitoraggio degli investimenti pubblici e potranno svolgere specifici approfondimenti, in funzione della disponibilità di adeguate capacità operative, su tematiche a valenza trasversale"*, quali gli interventi per la tutela del suolo e il contrasto al dissesto idrogeologico anche con riferimento a particolari contesti territoriali, le misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa degli enti regionali e locali, la gestione delle entrate e, in particolare, i problemi della riscossione dei crediti tributari, specie di quelli per la violazione del codice della strada, i ritardi di pagamento e il connesso fenomeno delle spese legali e per interessi, la gestione dei rifiuti, l'economia circolare e, in generale, le azioni a tutela dell'ambiente, l'utilizzo dei fondi per la formazione continua del personale, il procedere degli interventi per la ricostruzione a seguito degli eventi sismici e la messa in sicurezza degli edifici e delle infrastrutture, le problematiche in sanità relative alla gestione delle liste d'attesa e al rinnovo delle apparecchiature obsolete in dotazione alle strutture di assistenza, i nodi della mobilità territoriale e della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale;

RITENUTO

che, sulla base dei criteri innanzi esposti, l'attività di questa Sezione per il 2020 possa riassumersi nei termini che seguono:

1) Amministrazione Statale:

a) controllo preventivo di legittimità sugli atti degli organi dello Stato aventi sede nella regione e sui decreti di accertamento residui, ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 20/1994; **b)** controllo successivo di legittimità di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 123/2011;

2) Amministrazione Regionale:

a) verifiche sulla gestione del bilancio regionale in ogni suo aspetto, anche sulla base delle prescrizioni indicate dall'art. 1 e ss. del d.l. n. 174/2012 e s.m.i.; **b)** esame della copertura delle leggi regionali che comportano maggiori oneri e delle relative tecniche di quantificazione; **c)** esame del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari del Consiglio regionale; **d)** parificazione del rendiconto generale della Regione, tenuto conto delle indicazioni date dalla Sezione delle Autonomie; **e)** esame della relazione annuale trasmessa dal Presidente della regione sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati (ex art. 1, comma 6, del decreto legge n. 174/2012 e s.m.i.); **f)** indagine sulla gestione dei fondi comunitari che saranno eventualmente richieste e programmate dalla Sezione Affari Comunitari ed Internazionali della Corte dei conti.

In applicazione dei principi di concentrazione ed economicità dell'attività di controllo, alcune delle verifiche di cui ai punti precedenti potranno essere svolte in occasione del giudizio di parificazione del rendiconto regionale, confluyendo nella relazione allegata alla relativa decisione.

3) Amministrazioni degli Enti Locali:

a) controllo ex commi 166 - 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, inerente specificamente al completamento della verifica delle relazioni sui rendiconti, il cui esame non sia stato completato nell'anno 2019.

L'attività di verifica sarà condotta, per ogni Ente, unitariamente su tutti i rendiconti, non ancora esaminati dalla Sezione regionale, per i quali sia pervenuta la corrispondente relazione dell'organo di revisione, redatta secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie.

In ogni caso, l'esame dei rendiconti verrà condotto estendendo comunque, sin da subito, le verifiche anche ai rendiconti degli esercizi successivi, ogni qual volta l'emersione di criticità suscettibili di porre a rischio gli equilibri economico-finanziari degli enti lo renda necessario. Permanendo la ormai cronica carenza del personale di magistratura e di quello amministrativo addetto alla revisione in servizio presso la Sezione, il controllo sui bilanci di previsione sarà effettuato solo ove possibile, una volta esauriti i controlli sui rendiconti;

b) esame delle relazioni annuali dei Sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti e dei Presidenti delle Province a seguito della verifica annuale in ordine alla legittimità e regolarità delle gestioni, nonché del funzionamento dei controlli interni (ex art. 148 TUEL e s.m.i.);

c) esame degli atti in materia di dissesto finanziario e dei piani di riequilibrio pluriennale degli enti locali;

d) verifica delle relazioni di fine mandato dei Comuni e delle Province, ai sensi dell'art. 4-bis del decreto legislativo n. 149/2011 e s.m.i.;

4) Controllo organismi S.S.N.:

esame degli equilibri di bilancio del settore sanitario e disamina del bilancio di esercizio degli enti del servizio sanitario, in aderenza anche alle prescrizioni del d.l. n. 174/2012 e s.m.i.;

5) Per tutte le aree di controllo evidenziate ai precedenti nn. 3 e 4:

verrà espletata, con priorità, la verifica delle misure correttive, conseguenti alle deliberazioni già assunte dalla Sezione e di quelle che verranno assunte nel corso del 2020, ai sensi dell'art. 148-bis del d. lgs. n. 267/2000 (TUEL) e dell'art. 1, comma 7 del d.l. n. 174/2012 e s.m.i.;

6) Attività consultiva:

la Sezione, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7 della l. n. 131/2003, rilascerà i pareri che le verranno chiesti dagli enti legittimati;

7) Ulteriori attività di controllo:

la Sezione:

a) in attuazione delle indicazioni di cui alla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 21/SSRRCO/INPR/19 dell'11-20 dicembre 2019, assicurerà ogni collaborazione alle iniziative di incontri promosse dalle Sezioni Riunite in raccordo con la Sezione delle Autonomie, per *"un'analisi comparativa delle risultanze emerse e delle metodologie adottate nelle sedi della parifica dei rendiconti regionali e delle analisi della legislazione di spesa"*;

b) in applicazione delle disposizioni del d.lgs. n. 175/2016 (art. 20), espletterà le incombenze attinenti alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche degli enti ivi indicati;

c) provvederà a completare le attività del programma 2019 non ancora definite e ad attendere ad ogni altra attività ed attribuzione obbligatoria ex lege o che la Sezione medesima riterrà di espletare, nell'ambito delle proprie competenze, in relazione a particolari fenomeni di interesse per le pubbliche finanze.

Nello svolgimento di tutte le sopra descritte attività sarà data priorità a quelle per le quali la legge pone limiti temporali al loro esercizio, con ulteriore priorità assegnata a quelle per cui il decorso del termine determina consumazione del potere di controllo.

Il numero e la complessità degli adempimenti ai quali attendere non permettono, al presente, di programmare ulteriori iniziative facoltative di controllo, in relazione alle già rappresentate carenze di organico della Sezione.

P.Q.M.

DELIBERA

di approvare, negli esposti termini, il programma delle attività di controllo per il 2020, con riserva di eventuali ulteriori integrazioni e variazioni che si dovessero rendere necessarie, anche in relazione a nuove disposizioni normative, alle risorse umane disponibili ed all'attribuzione di nuove funzioni.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 14 del 16 giugno 2000, come modificato dalla deliberazione delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP/2008 del 19 giugno 2008

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Umbria e al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali dell'Umbria.

Così deliberato in Perugia, nella Camera di consiglio dell'11 febbraio 2020.

Il Presidente estensore
f.to Antonio Marco CANU

Depositata in Segreteria l'11 febbraio 2020

Il Direttore della Segreteria
f.to Roberto Attilio Benedetti